

Roma li 09/12/2008

Prot. n. 476

A tutti i CRP e Sportelli

Circolare n. 78

Oggetto: "Bonus Famiglia".

L'art. 1 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale") ha, istituito, in favore dei nuclei familiari a basso reddito, un sussidio economico meglio noto come "**Bonus Famiglia**".

Per ottenere il bonus occorre presentare apposita dichiarazione all'Agenzia delle Entrate anche per il tramite di un intermediario abilitato come ad esempio il nostro CAF, secondo il calendario delle scadenze più avanti riportato.

Si sottolinea che questa operazione interessa una platea di circa *otto milioni di contribuenti e che il servizio ad essi prestato dalle nostre strutture deve essere **gratuito** (come indicato nel decreto)*. A tal proposito, ancora non sappiamo quale compenso verrà erogato ai CAF per il servizio.

La nostra software house sta predisponendo il software per l'acquisizione e la trasmissione di tali dichiarazioni. A breve vi daremo apposita comunicazione riguardante le date di rilascio del programma e di trasmissione al CAF.

Di seguito illustriamo in dettaglio le caratteristiche del Bonus Famiglia.

Che cos'è il bonus

Una somma variabile **da 200a 1.000 euro** a seconda della condizione di chi lo richiede. Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali. E nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card ed è cumulabile con essa.

Chi può chiederlo

I residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito». Il bonus viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare.

Quale reddito bisogna avere per ottenere il bonus

Fino a 35mila euro di reddito complessivo familiare annuo: il reddito-soglia varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione (pensionato, portatore di handicap e così via) come di seguito indicato.

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di

handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:

- **euro 200,00** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
- **euro 300,00** per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- **euro 450,00** per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- **euro 500,00** per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
- **euro 600,00** per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Quando bisogna aver conseguito il reddito

Il decreto offre un'alternativa: si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus.

Chi viene considerato componente del «nucleo familiare»

Il concetto di nucleo familiare è diverso da quello dell'ISE. Ai fini del calcolo del reddito, si considerano componenti del nucleo familiare: chi richiede il bonus, il coniuge (che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli altri familiari a carico così come indicati all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) e cioè:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Si ricorda che per essere considerati a carico non si deve aver conseguito, neppure per una parte dell'anno, un reddito

superiore a euro 2.840,51. Inoltre, con riferimento agli altri familiari a carico, gli stessi debbono convivere con contribuente o ricevere dallo stesso un assegno alimentare.

In sintesi occorre inserire nel nucleo familiare: il richiedente, il coniuge (anche se non a carico) i figli e gli altri familiari a carico. Quindi se ad esempio un figlio convivente con i genitori ha un proprio reddito superiore a 2.840,51 annui e dunque non a carico, lo stesso non va considerato nel calcolo e il richiedente ha ugualmente diritto a richiedere il bonus.

Come si calcola il reddito familiare

Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi complessivi ottenuti dai componenti del nucleo familiare sopra indicati.

Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:

- i redditi da lavoro dipendente; le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;
- le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni;
- le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), ossia lavoro autonomo;
- le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974;
- i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;
- i redditi fondiari, cioè dei terreni e dei fabbricati, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle

categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiore a 2.500 euro. I piccoli imprenditori e i professionisti sono esclusi dal bonus per la famiglia. Allo stesso modo se nel nucleo familiare sono presenti i redditi di seguito indicati il bonus non spetta. La partita Iva, anche per una piccola attività d'impresa, arte o professione, esclude infatti la possibilità di accesso al bonus straordinario introdotto dal decreto legge anti-crisi. Sono esclusi anche i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante da partecipazione in società di persone, commerciali o artigianali, in studi associati fra professionisti o in società di capitali.

Come si ottiene il bonus

Il bonus non è automatico ma deve essere richiesto. Per farlo, bisogna presentare una domanda utilizzando gli appositi modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (qui allegati assieme alle istruzioni) nella quale il richiedente "autocertifica" i seguenti elementi:

- a) il coniuge non a carico e il suo codice fiscale;
- b) i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;
- c) il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d'imposta –2007 o 2008 – in cui è stato realizzato il reddito.

A norma del Dpr 445/2000, richiamato nel decreto, l'autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento d'identità

A chi va presentata la richiesta ed entro quale termine

- Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2007

La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009 ai sostituti d'imposta, cioè il datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l'ente previdenziale che gli versa la pensione.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata all'agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2009.

- Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2008

La domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d'imposta o agli enti previdenziali.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata: –in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009; – con la dichiarazione dei redditi 2008

Le modalità di invio della domanda: gratuita

In tutti i casi la richiesta può essere presentata rivolgendosi a un intermediario abilitato, quindi anche il nostro CAF al quale –precisa il decreto – non spetta alcun compenso.

Da chi e quando viene erogato il bonus

- *Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2007*

Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall'ente previdenziale entro marzo 2009.

- *Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2008*

Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di aprile 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall'ente previdenziale entro maggio 2009.

- In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta

La domanda viene inoltrata all'agenzia delle Entrate ed è il richiedente a indicare le modalità con cui desidera ricevere il bonus.

Cosa succede se vengono incassati benefici non spettanti

Chi riceve un beneficio cui non ha diritto (in tutto o in parte) deve restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione. Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro lo stesso termine, deve restituire le somme tramite il modello F24.

Chiarimenti per i portatori di Handicap

L'Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge.

L'aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un "componente portatore di handicap". Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per "componente portatore di handicap" si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.

Inoltre le istruzioni precisano che per "portatore di handicap" ci si riferisce all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all'handicap con connotazione di gravità.

Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:

- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l'anno;
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:

- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l'anno (spettano loro 200 euro);
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
- i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
- i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l'anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.

Allegati:

- Decreto 185/2008;
- Modulo Domanda Sostituti e Istruzioni;
- Modulo Domanda Agenzia Entrate e Istruzioni.

Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale

Dott. Carmine Ippoliti



Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 263/L

TITOLO I

Sostegno alle famiglie

Art. 1.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;

c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventidue mila;

g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e

c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. 18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.

Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i

MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

ISTRUZIONI

Premessa

IL BONUS STRAORDINARIO

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l'attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

Il presente modello deve essere utilizzato per la richiesta del bonus straordinario, nel caso in cui non venga erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici:

- da tutti i soggetti che intendono richiedere il beneficio all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- dai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono richiedere il beneficio all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. Si precisa che i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi devono richiedere il beneficio con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
- b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
- c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:

- **euro 200,00** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad **euro 15.000,00**;
- **euro 300,00** per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;

- **euro 450,00** per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 500,00** per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 600,00** per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 22.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 35.000,00**.

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;
- **entro il 30 giugno 2009** da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**.

RESTITUZIONE DELLE SOMME

I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

DATI DEL RICHIEDENTE

Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:

- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185;
- la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito complessivo di ciascun componente;
- di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel modello per la richiesta del bonus;
- la scelta del periodo d'imposta 2007 o 2008.

Possesso dei requisiti

Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell'anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1, dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.

Composizione del nucleo familiare

Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un distinto rigo, indicando:

- la lettera che individua la relazione di parentela con il familiare: C per coniuge, F per figlio e A per altro familiare;
- il codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico. Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;
- il proprio reddito complessivo. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 o del CUD 2009, a seconda del periodo d'imposta preso in considerazione, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.

Per il dichiarante è richiesta solo l'indicazione del reddito complessivo.

Nel rigo "Totale redditi riferiti al nucleo familiare" deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell'anno preso a riferimento per l'attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righe disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del modello. In tal caso il "totale redditi riferiti al nucleo familiare" deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (Mod. N. 1).

Reddito complessivo familiare

Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla "Misura del beneficio".

ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.

Indicazione del periodo d'imposta

Barrare la casella corrispondente al periodo d'imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.

DATA E FIRMA

Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.

Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R. n. 445 del 2000.

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Le somme spettanti possono essere erogate mediante accredito nel conto corrente intestato al richiedente.

A tal fine il richiedente deve indicare il corrispondente codice IBAN, composto da 27 caratteri, che può essere richiesto al proprio istituto o desunto dall'estratto conto che periodicamente le banche inviano ai propri clienti.

In assenza dei dati relativi al conto corrente bancario o postale si procederà tramite invio al domicilio dell'interessato di un modulo per la riscossione in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette l'istanza in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di erogare il beneficio economico previsto dall'art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, inoltre, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, previsto dall'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

**Modalità
del trattamento**

La domanda può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche degli stessi :

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad es. sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL BONUS STRAORDINARIO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA**
(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

Mod. N.

DATI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Cognome <input style="width: 60%;" type="text"/> Nome <input style="width: 35%;" type="text"/>
	Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Prov.(sigla) <input style="width: 10%;" type="text"/>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;

- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1	Dichiarante		,00
2	<input type="checkbox"/> C	<input style="width: 100%;" type="text"/>	,00
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%;" type="text"/>	,00
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%;" type="text"/>	,00
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%;" type="text"/>	,00
6	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%;" type="text"/>	,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			,00

Barrare la casella:
C = Coniuge
F = Figlio
A = Altro familiare

- di essere in una delle seguenti condizioni:

- a) **unico** componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro **15.000,00**;
- b) nucleo familiare costituito da **due** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- c) nucleo familiare costituito da **tre** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- d) nucleo familiare costituito da **quattro** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- e) nucleo familiare costituito da **cinque** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- f) nucleo familiare costituito da **più di cinque componenti** con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **22.000,00**;
- g) nucleo familiare con componenti **portatori di handicap** per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **35.000,00**

- che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

2007 2008

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data giorno mese anno FIRMA

Coordinate del conto corrente (Bancario o postale)
Campo non obbligatorio

IBAN

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

ISTRUZIONI

Premessa

IL BONUS STRAORDINARIO

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l'attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
- b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
- c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:

- **euro 200,00** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad **euro 15.000,00**;
- **euro 300,00** per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 450,00** per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 500,00** per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 600,00** per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 22.000,00**;

- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 35.000,00**.

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto ai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600, presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento pensionistico o di altro trattamento. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 31 gennaio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;
- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate.

Se il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l'apposito "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza".

Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l'apposito "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza".

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se riferiti al periodo d'imposta 2008.

RESTITUZIONE DELLE SOMME

I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

DATI DEL RICHIEDENTE

Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il richiedente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere all'erogazione del beneficio economico, inserendo il cognome e il nome ovvero la denominazione e il codice fiscale del sostituto d'imposta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:

- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185;
- la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito complessivo di ciascun componente;
- di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel modello per la richiesta del bonus;
- la scelta del periodo d'imposta 2007 o 2008.

Possesso dei requisiti

Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell'anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1, dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.

Composizione del nucleo familiare

Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un distinto rigo, indicando:

- la lettera che individua la relazione di parentela con il familiare: C per coniuge, F per figlio e A per altro familiare;
- il codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico. Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;
- il proprio reddito complessivo. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 o del CUD 2009, a seconda del periodo d'imposta preso in considerazione, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.

Per il dichiarante è richiesta solo l'indicazione del reddito complessivo.

Nel rigo "Totale redditi riferiti al nucleo familiare" deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell'anno preso a riferimento per l'attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righi disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del modello. In tal caso il "totale redditi riferiti al nucleo familiare" deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (Mod. N. 1).

Reddito complessivo familiare

Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla "Misura del beneficio".

ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.

Indicazione del periodo d'imposta

Barrare la casella corrispondente al periodo d'imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.

DATA E FIRMA

Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.

Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R. n. 445 del 2000.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di erogare il beneficio economico previsto dall'art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, inoltre, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, previsto dall'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

**Modalità
del trattamento**

La domanda può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche degli stessi :

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad es. sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

Mod. N.

--	--

DATI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale										
	Cognome										
	Nome										
	Sesso (barrare la relativa casella)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.(sigla)			
	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno							

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Cognome e Nome ovvero Denominazione	Codice fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;

- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1	Dichiarante		,00
2	<input type="checkbox"/> C		,00
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
6	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			,00

Barrare la casella:
C = Coniuge
F = Figlio
A = Altro familiare

- di essere in una delle seguenti condizioni:

- a) **unico** componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro **15.000,00**;
- b) nucleo familiare costituito da **due** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- c) nucleo familiare costituito da **tre** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- d) nucleo familiare costituito da **quattro** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- e) nucleo familiare costituito da **cinque** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- f) nucleo familiare costituito da **più di cinque componenti** con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **22.000,00**;
- g) nucleo familiare con componenti **portatori di handicap** per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **35.000,00**

- che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

 2007 2008

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data	giorno mese anno	FIRMA	
------	----------------------	-------	--

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO